

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la richiesta di un credito di Fr. 102.900,—
per il sussidiamento dei danni causati dalle alluvioni avvenute
fra il 14-25 agosto 1954 ad opere di carattere agricolo

(del 2 dicembre 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nell'agosto 1954 parecchi nubifragi violentissimi si abbatterono qua e là nell'alto Ticino provocando danni rilevanti ad opere agricole; strade e mulattiere vennero in più punti rovinare dalla furia delle acque. Se queste alluvioni non ebbero per fortuna le disastrose conseguenze di quella tristemente memorabile dell'8 agosto 1951, tuttavia esse costrinsero Comuni, Patriziati e Consorzi a costosi rifacimenti di opere già eseguite o in corso di costruzione.

Sulle precipitazioni in parola, abbiamo i seguenti dati fornitici dalle stazioni pluviometriche del prof. Gyax in Valle di Blenio:

14-15 agosto: in totale 154,2 mm. (di cui 153,2 in 34 ore) con la massima intensità il 15 agosto in ragione di 48 mm. in due ore;

18-25 agosto: un totale di precipitazioni di 159,4 mm. con la massima intensità di 8,4 mm. in un'ora.

La caduta di queste masse d'acqua elevò la media generale delle precipitazioni annue del 1954; esse sono di 70/100 cm. superiori alla media pluriannuale. Va rilevato che mentre nel 1951 la tromba d'acqua dell'8 agosto seguiva un periodo prolungato di pioggia per cui, trovando il terreno già imbibito d'acqua, causò oltre ai danni normali alle strade, numerose frane, l'alluvione del 1954 si scatenò improvvisa dopo un periodo secco; essa fu quindi caratterizzata dal convogliamento di forti masse d'acqua che rovinarono molte strade, accessi e ponticelli senza provocare però, fortunatamente, gravi frane.

Come detto, i danni si verificarono soprattutto nell'alto Ticino. Essi furono più rilevanti là dove si stavano costruendo opere agricole e là dov'esse erano da poco terminate; così, per esempio, sull'alpe di Gera dove la Piunogna, straripando, rovinò la strada d'accesso e due ponti costruiti con la sistemazione integrale dell'alpe stesso. (Il rifacimento delle opere e la costruzione degli argini che si rendono necessari sono preventivati in Fr. 60.000,—).

Inoltre a Quinto dove si stanno costruendo le strade di raggruppamento della zona di Varenzo - Catto - Lurengo - Giof e Giovet, un ponte venne asportato e la rete stradale subì danni in molti punti (preventivo di spesa dei lavori di ripristino Fr. 50.000,—). Ad Anzonico e Calonico la rete di raggruppamento già costruita da parecchi anni subì parimenti danni rilevanti (Fr. 54.000,— nel primo Comune e Fr. 35.000,— nel secondo). Sull'alpe di Campolungo i danni ammontano a Fr. 28.000,—.

Diamo qui sotto l'elenco completo delle opere danneggiate e l'ammontare dei preventivi dei lavori di ripristino:

- | | |
|--|---------------|
| 1. In Comuni dove il raggruppamento terreni è ultimato e liquidato | |
| a) Anzonico | Fr. 54.000,— |
| b) Calonico | Fr. 35.000,— |
| c) Brione Verzasca | Fr. 12.000,— |
| | Fr. 101.000,— |

2. In Comuni dove il raggruppamento terreni è in corso

a) Quinto. (Catto, Lurengo, Giof e Giovet)	Fr. 50.000,—	
b) Prato Leventina	Fr. 10.000,—	
c) Intragna - Calezzo	Fr. 19.500,—	
d) Magadino	Fr. 8.000,—	Fr. 87.500,—

3. In comprensori patriziali

a) sentiero di accesso al Monte Osadigo della Degagna di Osadigo, Comune di Chironico	Fr. 19.000,—	
b) ponte sul riale Foch e sistemazione sentieri alpe Campolungo del Patriziato generale di Prato Leventina	Fr. 28.000,—	
c) ricostruzione ponte sul riale Calcaccia dei boggesi dell'alpe Ravina, Comune di Quinto	Fr. 20.000,—	
d) sistemazione danni all'alpe Gera del Patriziato di Dalpe	Fr. 60.000,—	
e) sistemazione strada Gribbio-Garlengo-Fop, in costruzione, del Patriziato di Gribbio, Comune di Chironico	Fr. 20.000,—	
f) danni alpe Alzasca del Patriziato di Someo	Fr. 7.500,—	Fr. 154.500,—
Totale		Fr. 343.000,—

I danni causati dall'alluvione vennero immediatamente segnalati dal Dipartimento all'Ufficio federale delle bonifiche, al quale vennero poi fatti seguire i progetti. Come già nel 1951, l'Ufficio federale autorizzò immediatamente l'esecuzione dei lavori di riattazione delle opere danneggiate.

I lavori sono in parte eseguiti (Quinto - Intragna - Magadino - Osadigo - Gribbio e Alzasca) ed i risanamenti in corso.

SUSSIDIAMENTO

I lavori eseguiti dopo l'alluvione del 1951, che comportavano, per le opere agricole 1.700.000,— franchi, vennero sussidiati da codesto Gran Consiglio con il 35 %. Questa forte aliquota era giustificata dalla gravità eccezionale dei danni. Anche la Confederazione, che in altri casi ci aveva dato un modesto 20 %, sussidiò le opere con il 50 %, in taluni casi con il 60 %, in ossequio alle disposizioni del decreto federale del 28 marzo 1952 sui sussidi alle devastazioni cagionate dalle forze della natura.

Nei casi che vi sottoponiamo, vi proponiamo di accordare un sussidio cantonale del 30 %. Verrà chiesto alla Confederazione il sussidio federale massimo.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito per il sussidiamento dei danni
causati dalle alluvioni avvenute fra il 14 e il 25 agosto 1954
alle opere di carattere agricolo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 2 dicembre 1955 n. 587 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Per il sussidiamento dei danni alluvionali subiti nel 1954 dai Consorzi raggruppamenti terreni nei Comuni di Anzonico, Calonico, Brione Verzasca, Quinto, Prato Leventina, Intragna, Magadino, del Patriziato di Osadigo in Chironico, del Patriziato generale di Prato Leventina, dei Boggesi dell'alpe Ravina in Piotta, del Patriziato di Dalpe, del Patriziato di Gribbio in Chironico, del Patriziato di Someo, è concesso un credito di Fr. 102.900,— da inscrivere nel bilancio preventivo 1956 del Dipartimento costruzioni.

Art. 2. — Il sussidio sarà stabilito dal Consiglio di Stato sino a un massimo del 30 % della spesa riconosciuta.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
